

COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

E' STATO DELIBERATO CON ATTO N. 103 DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2001

art. 1

1. La cittadinanza onoraria costituisce titolo onorifico di carattere eccezionale, privo di rilevanza giuridica.
2. La concessione della cittadinanza onoraria concretizza una manifestazione di riconoscimento o di gratitudine del Comune di Colico nei confronti di una persona in virtù di particolari benemerenze acquisite in materia culturale, scientifica, sociale, religiosa, umanitaria o per altre rilevanti motivazioni.

art. 2

1. Possono essere insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Colico persone di nazionalità italiana o straniera aventi un particolare legame con la comunità locale o che abbiano illustrato detta comunità per motivi particolari, generalmente riconosciuti.
2. Possono altresì essere insignite della cittadinanza onoraria del Comune di Colico personalità di cittadinanza italiana o straniera che assurgono al ruolo di esemplari difensori dei diritti umani e delle libertà.

art. 3

1. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria, da chiunque avanzata, deve contenere l'indicazione della persona proposta per l'onorificenza, corredata dalle motivazioni per le quali è avanzata detta proposta.
2. La relativa proposta è presentata dal Sindaco personalmente o su istanza sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali assegnati, computando nel numero lo stesso Sindaco e procedendo per arrotondamento all'unità superiore.
3. Qualora il Sindaco ravvisasse la possibile sussistenza di motivi ostativi, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o delle relazioni internazionali, lo stesso Sindaco trasmette la proposta al Prefetto con invito a far conoscere le proprie osservazioni nel termine di giorni 30 dal ricevimento. In assenza di riscontro, decorso detto termine, la proposta può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

art. 4

1. Il Sindaco riunisce il Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della proposta per deliberare in merito alla stessa.
2. La concessione della cittadinanza onoraria è disposta dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando nel numero lo stesso Sindaco e procedendo per arrotondamento all'unità superiore.
3. In caso di mancato accoglimento della proposta di concessione della cittadinanza, la stessa proposta non potrà essere nuovamente presentata nei dodici mesi successivi alla data del diniego.

art. 5

1. Presso la Segreteria Comunale è istituito un apposito registro contenente l'indicazione dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza onoraria, nonché degli estremi degli atti di concessione.

art. 6

1. Dopo la concessione della cittadinanza onoraria, all'interessato è consegnato o trasmesso apposito documento comprovante l'avvenuta attribuzione del titolo onorifico con indicazione delle motivazioni del riconoscimento medesimo.
2. La Giunta definisce le modalità per la consegna o trasmissione dell'onorificenza, promuovendo se del caso apposita riunione pubblica per la consegna della stessa.